



COMUNE DI GENOVA

U.O. Piano Urbano Mobilità e Trasporti - Area Pianificazione

Modifica dei marciapiedi in prossimità degli accessi carrabili

Riferimenti legislativi e normativi:

- Artt. 4 e 5 D.P.R. 503/96
- Artt. 4.2.1 – 4.2.2 – 8.2.1 – 8.2.2 D.M. 236/89
- Artt. 59 e 61 R.E.C.

Nel caso di modifiche ai marciapiedi o percorsi pedonali conseguenti alla realizzazione di accessi o passi carrabili, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- dislivello tra sede carrabile e marciapiede o percorso pedonale non superiore a 5 cm;
- pendenza trasversale del marciapiede o percorso pedonale non superiore all' 1%;
- dislivello tra soglia locale e/o area privata adibita allo stazionamento di veicoli ed il marciapiede o percorso pedonale non superiore a 5 cm;
- pendenza massima delle rampe di raccordo longitudinali del marciapiede o percorso pedonale: 8%; sono ammesse brevi rampe di pendenza maggiore, comunque non superiore al 15% esclusivamente per un dislivello massimo di 15 cm;

A titolo indicativo si riporta il seguente esempio ove viene illustrata una rappresentazione in sezione in prossimità dell'accesso ed una vista frontale con le due differenti tipologie di raccordo longitudinale (15% e 8%) da adottarsi in dipendenza del dislivello da superare.

